



**CLUB ALPINO ITALIANO  
SEZIONE DI BOLZANO**

**STATUTO**

Approvato dall'Assemblea dei Soci del 2.10.2020  
Approvato dal Comitato di Indirizzo e di Controllo del C.A.I. nella seduta del 26.03.2022

**I N D I C E**

**TITOLO I  
COSTITUZIONE-DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA-NATURA**

Art. 1 - Costituzione- Denominazione – Durata - Natura

**TITOLO II  
SCOPI E FUNZIONI**

Art. 2 - Scopi  
Art. 3 - Locali sede

**TITOLO III  
SOCI**

Art. 4 - Categorie  
Art. 5 - Ammissione  
Art. 6 - Quote associative  
Art. 7 - Durata – Iniziative personali  
Art. 8 - Partecipazione alla vita associativa  
Art. 9 - Perdita della qualità di Socio  
Art.10 - Sanzioni disciplinari  
Art.11 - Ricorsi

**TITOLO IV  
ORGANI DELLA SEZIONE**

Art. 12 - Organi della Sezione e libri sociali  
Art. 13 - Condizioni di eleggibilità – Gratuità delle cariche

**CAPO I - ASSEMBLEA DEI SOCI**

Art. 14 - Composizione e compiti  
Art. 15 - Convocazione  
Art. 16 - Partecipazione  
Art. 17 - Presidente e Segretario dell'Assemblea  
Art. 18 - Deliberazioni

**CAPO II - CONSIGLIO DIRETTIVO**

Art. 19 - Composizione e rinnovo

Art. 20 - Funzioni  
Art. 21 - Convocazione e delibere  
Art. 22 - Incarichi particolari

### **CAPO III - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE**

Art. 23 - Compiti e requisiti del Presidente  
Art. 24 - Vice Presidente

### **CAPO IV - TESORIERE E SEGRETARIO**

Art. 25 - Compiti del Tesoriere  
Art. 26 - Compiti del Segretario

### **CAPO V - COMITATO DI PRESIDENZA**

Art. 27 - Composizione e compiti

### **CAPO VI – ORGANO DI CONTROLLO**

Art. 28 - Composizione, compiti e durata

### **TITOLO V**

#### **PATRIMONIO –ESERCIZI SOCIALI - BILANCI**

Art. 29 - Patrimonio  
Art. 30 - Esercizio sociale –Bilanci

### **TITOLO VI**

#### **COMMISSIONI PERMANENTI - GRUPPI - SCUOLE**

Art 31 - Commissioni permanenti - Gruppi . Scuole  
Art.32 - Gruppo SCI-CAI Bolzano

### **TITOLO VII**

#### **SOTTOSEZIONI**

Art. 33 - Sottosezioni

### **TITOLO VIII**

#### **CONTROVERSIE**

Art. 34 - Tentativo di conciliazione

### **TITOLO IX**

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

Art.35 - Rinvio delle norme del Club Alpino Italiano ed entrata in vigore

\*\*\*\*\*

### **TITOLO I**

#### **COSTITUZIONE-DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA-NATURA**

##### **Art. 1 –Costituzione- Denominazione – Durata - Natura**

1. È costituita nel rispetto del D.lgs. 117/2017 del Codice Civile e della normativa in materia, con sede legale in Bolzano, l'associazione denominata "CLUB ALPINO ITALIANO – Sezione di Bolzano"  
L'associazione è munita di personalità giuridica di diritto privato.
2. A seguito dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) come associazione di promozione sociale nell'apposita sezione di tale registro l'acronimo "APS" o l'indicazione di "Associazione di promozione sociale" saranno inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nella relativa sezione del RUNTS la denominazione dell'Associazione diverrà quindi "CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI BOLZANO - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE" o in sigla "C.A.I. - SEZIONE DI BOLZANO - APS".

3. L'associazione, di seguito per brevità indicata anche come "Sezione", è soggetto di diritto privato, dotato di proprio ordinamento che le assicura un'autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale.
4. Essa è struttura territoriale del Club Alpino italiano di cui fa parte a tutti gli effetti e si rapporta al Raggruppamento provinciale del Club Alpino Italiano denominato Club Alpino Italiano Alto Adige.
5. L'associazione è stata costituita il 21.03.1921 ed ha durata illimitata.
6. L'Associazione, che non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale, ed improntata a principi di democraticità ed uniforma il proprio ordinamento allo Statuto ed al Regolamento Generale del Club Alpino Italiano. Essa svolge la propria attività avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati.

## **TITOLO II SCOPI E FUNZIONI**

### **Art. 2 – Attività di interesse generale - Scopi**

1. L'Associazione ha per scopo di promuovere l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne specie quelle dell'Alto Adige, e la tutela del loro ambiente naturale. Essa persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.
2. L'Associazione opera nei seguenti ambiti (attività di interesse generale) individuati dall'art.5 del D. Lgs. 117/2017, e specificatamente indicate dalle lettere:
  - e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
  - f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
  - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
  - k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
  - t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.
3. Per conseguire tali scopi, provvede:
  - a) alla realizzazione, alla manutenzione, e alla gestione di rifugi e bivacchi;
  - b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine, e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le Sezioni consorelle competenti;
  - c) alla diffusione della frequentazione della montagna e all'organizzazione di iniziative e attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, ciclo-escursionistiche speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
  - d) all'individuazione e programmazione, in accordo con le apposite scuole competenti in materia, o all'organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, ciclo-escursionistiche speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
  - e) alla programmazione e collaborazione con le apposite Scuole del CAI, competenti in materia, per la formazione di Soci dell'associazione come istruttori di alpinismo e scialpinismo, ed accompagnatori per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere c) e d);
  - f) alla promozione, anche in collaborazione con Enti e Associazioni locali, di attività scientifiche, culturali, artistiche e didattiche per la diffusione della conoscenza di ogni aspetto della montagna;
  - g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente montano;
  - h) all'organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, ciclo-escursionistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al Soccorso di persone in stato di pericolo ed al recupero di vittime;

- i) a curare e diffondere sia a mezzo stampa che in forma elettronica notiziari, periodici, annuari e altre pubblicazioni sezionali;
  - j) a provvedere alla sede dell'associazione, a curare l'archivio, la biblioteca e le raccolte cartografiche e fotografiche;
  - k) collaborare nell'attività di Montagnerapia e favorirne la conoscenza e la diffusione;
  - l) a svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.
3. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.
  4. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

### **Art. 3 – Locali sede**

1. Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività istituzionali. Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del Presidente.

## **TITOLO III SOCI**

### **Art. 4 – Categorie**

1. Sono riconosciute unicamente le categorie di soci previste dallo Statuto del Club Alpino Italiano: onorari, benemeriti, ordinari, famigliari e giovani.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.
3. Partecipano all'attività della Sezione con gli stessi diritti dei Soci ordinari i Soci CAI appartenenti alle Sezioni nazionali che versano l'eventuale quota associativa sezionale.
4. Il Socio della Sezione (persona fisica) che abbia acquisito particolari meriti alpinistici o benemeritenze nell'attività Sociale può essere iscritto, anche alla memoria, nell'albo d'onore della Sezione stessa, previa delibera dell'Assemblea. Altre attestazioni di benemeritenza potranno essere conferite a giudizio del Consiglio direttivo.
5. I soci devono mantenere un comportamento ispirato ad una corretta e civile convivenza. I soci, nello svolgimento dell'attività sociale, devono valutare che le loro capacità siano all'altezza dell'impegno e delle difficoltà prevedibili, gestendo ed attenuando i relativi rischi ed accettando quelli residui.

### **Art. 5 – Ammissione**

1. Chiunque intenda aderire al Club Alpino Italiano deve presentare domanda al Consiglio Direttivo della Sezione, completa dei propri dati anagrafici e dell'autorizzazione al trattamento dei dati, su apposito modulo, anche on line. Se minore di età la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la responsabilità genitoriale.
2. La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo.
3. Il Consiglio Direttivo della Sezione alla quale è presentata la domanda, nella prima seduta successiva decide sull'accettazione secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta. In caso di diniego il relativo provvedimento deve essere motivato.
4. Sia in sede di ammissione all'Associazione sia nel corso della vita associativa, non è ammessa alcuna discriminazione di genere, etnica, di ordine politico, religioso, economico e sociale.
5. Il Socio, con l'ammissione, si impegna ad osservare il presente Statuto, lo Statuto ed il Regolamento Generale del C.A.I.; si obbliga inoltre ad osservare le, delibere dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo dell'associazione.
6. I Soci hanno il diritto di:
  - a) eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
  - b) esaminare i libri sociali previa richiesta scritta al Presidente;

- c) essere informati sulle attività dell'associazione;
- d) frequentare i locali dell'associazione;
- e) partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione.

#### **Art. 6 – Quote associative**

1. Il Socio è tenuto a corrispondere alla Sezione:
  - a) la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo Sociale, delle copie dello Statuto e del Regolamento Generale dei CAI e di quello sezionale, che gli sono consegnati all'atto dell'iscrizione;
  - b) la quota associativa annuale;
  - c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;
  - d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.
3. Le somme dovute di cui alle lettere. b), c), d) del comma precedente devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno.
4. Il Socio non in regola con i versamenti non potrà partecipare alla vita sezionale, né usufruire dei servizi sociali, né ricevere le pubblicazioni e perde tutti i diritti spettanti ai soci. Il Socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno sociale.
5. Non si può riacquistare la qualifica di Socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento alla Sezione alla quale si era iscritti delle quote associative annuali arretrate.
6. La quota associativa non può essere trasmessa per atto tra vivi o in caso di morte dell'associato.

#### **Art. 7 – Partecipazione all'attività associativa**

1. La partecipazione alla vita associativa si estende a tutta la durata del rapporto sociale.
2. Non sono ammesse iniziative dei soci in nome della Sezione che non siano da questa autorizzate per mezzo dei suoi organi competenti. Non sono ammesse altresì iniziative o attività dei Soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dalla Sezione o dal CAI.
3. Le prestazioni fornite dai soci sono volontarie e gratuite. Nella gestione delle diverse attività l'apporto gratuito e volontario degli associati è prevalente rispetto a quello del personale dipendente o comunque retribuito.

#### **Art. 8 – Dimissioni – Trasferimento**

1. Il Socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota Sociale versata.
2. Il Socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi Sezione. Il trasferimento da una Sezione ad un'altra, da effettuarsi contestualmente al rinnovo dell'adesione annuale, deve avvenire tramite il sistema informatico in dotazione alla sede legale dell'Ente ed ha effetto dalla data della notifica alla Sezione di provenienza.

#### **Art. 9 – Perdita della qualità di Socio**

1. La qualità di Socio si perde: per dimissioni, morosità, provvedimento disciplinare, per morte del socio o estinzione della persona giuridica che abbia conseguito l'iscrizione come Socio benemerito.

#### **Art. 10 – Sanzioni disciplinari**

1. Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del Socio che tenga un contegno non conforme ai principi informativi del Club Alpino Italiano e alle regole della corretta e educata convivenza, i provvedimenti previsti dal Regolamento disciplinare.
2. Ai fini dell'individuazione dei criteri di applicazione dei provvedimenti disciplinari si fa riferimento al vigente Regolamento Disciplinare del Club Alpino Italiano.

### **Art. 11 – Ricorsi**

1. In conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal Regolamento disciplinare, contro i provvedimenti disciplinari il Socio può presentare ricorso al Collegio Provinciale dei Probiviri competente per territorio, quale organo giudicante di primo grado. Il Socio ed il Consiglio Direttivo della Sezione possono presentare ricorso avverso le decisioni di primo grado avanti all'Assemblea dei Soci.

## **TITOLO IV ORGANI DELLA SEZIONE**

### **Art. 12 – Organi della Sezione e libri sociali**

1. Sono organi della Sezione:
  - l'Assemblea dei Soci;
  - il Consiglio Direttivo;
  - il Presidente;
  - il Vice-Presidente
  - il Tesoriere;
  - il Segretario
  - il Comitato di Presidenza;
  - Il Collegio dei Revisori dei conti, l'organo di Controllo ricorrendone le condizioni di legge.
2. L'Associazione deve tenere i seguenti Libri sociali:
  - il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio direttivo
  - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo
  - il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo
  - il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato di Presidenza tenuto a cura del Comitato stesso
  - il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori dei conti e dell'organo di controllo tenuto a cura dell'organo di controllo stesso
  -

### **Art. 13 – Condizioni di eleggibilità – gratuità delle cariche**

1. Sono eleggibili alle cariche sociali i soci con diritto di voto in possesso dei seguenti requisiti: possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza anche con riferimento ai requisiti previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza; non abbiano riportato condanne per un delitto non colposo; siano soggetti privi di interessi personali diretti o indiretti nella gestione del patrimonio sociale; siano persone di capacità e competenza per attuare e conseguire gli scopi indicati dallo Statuto e dal Regolamento generale del Club Alpino Italiano.
2. Non sono eleggibili alle cariche sociali o candidabili ad incarichi quanti hanno in essere, o hanno avuto nei cinque anni precedenti, un rapporto di lavoro dipendente con il Club alpino italiano o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture centrali o periferiche.
3. La gratuità delle cariche sociali, fatte salve le specifiche previsioni di legge, esclude esplicitamente l'attribuzione e l'erogazione al socio di qualsiasi compenso, comunque configurato, e parte dal momento della sua designazione ad una carica sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato e qualora si configurino conflitti di interesse fra carica ricoperta e prestazione svolta. Lo stesso principio vale nel caso di attribuzione di un incarico.
4. Il Consiglio direttivo può riconoscere il rimborso delle spese vive sostenute dai soci per l'espletamento di compiti nell'interesse della Sezione, stabilendo le relative modalità e tariffe di erogazione.

## **CAPO I – ASSEMBLEA DEI SOCI**

### **Art. 14 – Composizione e compiti**

1. L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della Sezione; essa è costituita da tutti i Soci ordinari e famigliari di età maggiore di anni diciotto; le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.
2. L'Assemblea:
  - a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali ed elegge il Presidente nei casi previsti dall'art. 23 del presente Statuto;

- b) nomina e revoca, quando previsto dalle disposizioni normative, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'Organo di controllo;
- c) approva l'operato del Consiglio Direttivo, i bilanci d'esercizio e la relazione del Presidente;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera sulla fusione, trasformazione o scissione della Sezione, sullo scioglimento e conseguente devoluzione del patrimonio;
- h) adotta lo statuto ed i programmi annuali e pluriennali della Sezione
- i) delibera le quote associative ed i contributi a carico dei Soci, per la parte destinata alla Sezione ed eccedente le quote stabilite dall'Assemblea dei Delegati;
- j) delibera l'acquisto, l'alienazione di immobili o la costituzione di vincoli reali sugli stessi;
- k) delibera su ogni altra questione, contenuta nell'ordine del giorno, che le sia sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno 25 Soci, aventi diritto al voto
- l) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

#### **Art. 15 – Convocazione**

1. L'Assemblea ordinaria dei Soci si svolge almeno una volta all'anno entro il termine perentorio del 31 marzo per l'approvazione dei bilanci e la nomina delle cariche sociali.
2. L'assemblea straordinaria può essere convocata ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta motivata da parte del Collegio dei revisori dei Conti o dall'Organo di controllo della Sezione oppure da almeno un decimo dei Soci maggiorenni della Sezione. L'assemblea deve essere, altresì, convocata dal Consiglio direttivo ogni qual volta ne riceva richiesta motivata da parte del Comitato Direttivo Centrale o da parte del Comitato Direttivo Provinciale.
3. La convocazione avviene mediante avviso da affiggere in sezione almeno dieci giorni prima dell'adunanza, con pubblicazione su un quotidiano locale e tramite email o altro strumento telematico.
4. Nell'avviso devono essere indicati l'ordine del giorno ed il giorno e l'ora ed il luogo della convocazione.

#### **Art. 16 – Partecipazione**

1. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i Soci ordinari e famigliari maggiorenni in regola con il pagamento della quota Sociale relativa all'anno in cui si tiene l'assemblea; i minori di età possono assistere all'Assemblea. I neo associati, per avere diritto di voto, devono essere in regola con la quota associativa dell'anno in corso.
2. Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio e farlo votare in sua vece anche nelle votazioni a scheda segreta, mediante rilascio di delega; ogni Socio delegato può portare al massimo due deleghe.
3. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza, di persona o per delega, di almeno della metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, che potrà tenersi anche a un'ora di distanza dalla prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. È escluso il voto per corrispondenza.

#### **Art. 17 – Presidente e Segretario dell'Assemblea**

1. L'Assemblea nomina un Presidente, un Segretario e tre Scrutatori fra i presenti che non ricoprano cariche sociali e che non siano candidati.
2. Spetta alla Commissione verifica poteri, nominata dal Consiglio Direttivo, verificare la regolarità delle deleghe ed in generale il diritto di partecipare all'Assemblea.
3. Gli scrutini sono effettuati durante l'Assemblea in quanto possibile, oppure presso la sede sociale in seduta pubblica che deve essere fissata prima della chiusura dell'Assemblea.
4. Il verbale dell'Assemblea è firmato dal Presidente, dal Segretario e gli scrutini anche dagli scrutatori.

#### **Art. 18 – Deliberazioni**

1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto, secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto.

2. Le cariche sociali sono elettive e a titolo gratuito fatte salve specifiche disposizioni di legge. Per la designazione e per l'elezione alle cariche Sociali il voto è libero, in quanto l'elettore ha diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica. La designazione va espressa su scheda segreta: è escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione. A parità di voti è eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione al CAI. Sono esclusi dal computo i voti di astensione.
3. Nessun socio può trovarsi eletto contemporaneamente a più di una carica sociale.
4. Le deliberazioni concernenti l'acquisto, l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su immobili devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei Soci presenti aventi diritto al voto. Le deliberazioni non acquistano efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo, qualora relative ad acquisto, alienazione o costituzione di vincoli reali su rifugi e opere alpine nei confronti di terzi.
5. La deliberazione di scioglimento della Sezione deve essere approvata con la maggioranza di tre quarti dei Soci aventi diritto al voto.
6. Tutte le deliberazioni dell'Assemblea sono rese pubbliche mediante affissione all'albo sezionale o sul sito internet sezionale per almeno quindici giorni.

## **CAPO II – CONSIGLIO DIRETTIVO**

### **Art. 19 – Composizione e rinnovo**

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione della Sezione e si compone di quindici componenti, eletti dall'Assemblea dei Soci; gli eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il numero dei consiglieri è stabilito dall'Assemblea.
2. Il Consiglio è rinnovato in ragione di un terzo dei suoi componenti ogni anno.
3. Qualora il Consiglio risultasse composto interamente da Consiglieri neoeletti (per esempio in seguito a dimissioni dell'intero Consiglio) per il primo triennio scadrà annualmente il terzo dei Consiglieri che ha avuto meno voti e così via.
4. Qualora venga a mancare per qualsiasi motivo un consigliere, il Consiglio ne può disporre la sostituzione con il socio primo in graduatoria tra i non eletti nell'ultima Assemblea. Il sostituto cessa dalla carica alla scadenza del mandato del consigliere sostituito.
5. Qualora il Consiglio non provveda alla sostituzione di cui al comma precedente, e sempreché la scadenza del mandato del consigliere venuto a mancare non coincida con la successiva Assemblea, la successiva Assemblea dei soci elegge un consigliere in più rispetto a quelli il cui mandato è scaduto; s'intende eletto in sostituzione del consigliere venuto a mancare, il socio che risulta eletto col maggior numero di voti ed il suo mandato cessa alla scadenza del mandato del consigliere sostituito.
6. I criteri di cui ai precedenti commi sono da seguire anche nel caso in cui venga a mancare più di un consigliere, intendendosi eletto in sostituzione del consigliere cessato con scadenza del mandato più prossima, quel socio, tra gli eletti, che ha conseguito il minor numero di voti, e così via.
7. In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti o l'Organo di controllo se nominato, entro quindici giorni, convoca l'Assemblea dei Soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
8. Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a tre riunioni consecutive.

### **Art. 20 – Funzioni**

1. Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti il Presidente, fatta salva la nomina da parte dell'Assemblea ai sensi dell'art. 24 del presente Statuto, il Vice-Presidente, il Tesoriere ed il Segretario.
2. Il Consiglio Direttivo assolve le seguenti specifiche funzioni:
  - convoca l'Assemblea dei Soci;
  - propone all'Assemblea dei Soci i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
  - redige, collaziona e riordina le modifiche dello statuto della Sezione;



- pone in atto le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
  - adotta gli atti ed i provvedimenti secondo le direttive impartite dall'Assemblea dei Soci per cui è responsabile in via esclusiva dell'amministrazione, della gestione e dei relativi risultati;
  - cura la redazione dei bilanci di esercizio della Sezione;
  - delibera la costituzione di nuove sottosezioni con le modalità previste dal presente statuto;
  - delibera sulle domande di ammissione di nuovi Soci;
  - delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci;
  - cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e del presente Statuto sezionale;
  - proclama i soci venticinquennali, cinquantennali, sessantennali e settantacinquennali;
  - autorizza il Presidente a firmare gli atti negoziali riguardanti la Sezione;
  - approva i Regolamenti interni;
  - delibera la costituzione o lo scioglimento di Gruppi interni, Scuole, Commissioni, ne ratifica i relativi Regolamenti e ne coordina l'attività;
  - amministra il patrimonio;
  - delibera sull'accettazione di donazioni di non modico valore e in caso di legati. Qualora la sezione venga istituita erede, l'eventuale accettazione deve avvenire con beneficio di inventario;
  - nomina i delegati della Sezione all'Assemblea dei Delegati del CAI Alto Adige;
  - nomina gli ispettori dei singoli rifugi della Sezione;
  - propone all'Assemblea l'iscrizione dei soci nell'albo d'onore di cui al precedente art. 4 e delibera il conferimento di attestati e di distintivi di benemerita ai soci;
  - delibera su qualsiasi questione di interesse della Sezione e che non sia di competenza dell'Assemblea;
  - nomina i componenti della Commissione Verifica Poteri
  - deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
  - adotta ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
  - adotta in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
3. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

#### **Art. 21 – Convocazione e delibere**

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o dal Vice-Presidente, o dal consigliere anziano o da chi ne fa le veci, o a richiesta di un terzo dei consiglieri, almeno una volta al mese mediante avviso o strumento telematico contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione, ed inviato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza.
2. Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare, senza diritto di voto, i Delegati all'Assemblea Generale del CAI ed i Soci che fanno parte degli Organi Centrali del CAI. Il Presidente può altresì invitare alle riunioni, con il consenso del Consiglio Direttivo, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario.
3. Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza od impedimento, dal Vice-Presidente, o in mancanza di entrambi dal consigliere con più anzianità di iscrizione al CAI.
4. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti; a parità di voti nelle delibere, deve considerarsi adottato il rigetto della proposta.
5. All'insorgere di eventuale conflitto di interessi su una particolare operazione della Sezione che riguardi il componente del Consiglio direttivo, il suo coniuge o il convivente, i suoi parenti entro il secondo grado, lo stesso componente non può partecipare alla discussione né alle deliberazioni relative, né può assumere in materia incarichi di controllo o di ispezione.
6. I verbali delle sedute sono redatti dal segretario o da un consigliere all'uopo designato, approvati nella seduta successiva e sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante. I verbali possono essere consultati dai Soci nella sede Sociale, previa richiesta scritta al Presidente, che non ha facoltà di consentire il rilascio di copie, l'esecuzione di fotogrammi, immagini o riproduzioni di qualsiasi natura, né di stralci dei singoli

atti consultati. Alla domanda il Presidente, o un suo delegato, deve rispondere entro 60 giorni dalla richiesta. Il diritto di accesso deve essere esercitato dal richiedente, a pena di decadenza, entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di risposta.

#### **Art. 22 – Incarichi particolari**

1. Il Consiglio direttivo può attribuire a singoli consiglieri, oppure a specifiche commissioni (possibilmente coordinate da un consigliere), l'incarico di occuparsi di particolari compiti, problemi, o settori di attività della Sezione, o di far parte di organismi esterni alla Sezione.
2. Fermo restando l'obbligo di riferire periodicamente al Consiglio e di sottoporre preventivamente al medesimo le decisioni che eccedono l'ordinaria amministrazione, il consigliere incaricato o il coordinatore della commissione hanno autonomia gestionale nell'ambito del programma dettagliato e del relativo preventivo approvati dal Consiglio per la specifica attività. In tutti gli altri casi l'autonomia gestionale viene definita all'atto dell'attribuzione dell'incarico.
3. La documentazione di spesa deve essere vistata per benessere dal consigliere preposto alla specifica attività – o dal coordinatore della commissione – prima dell'emissione del mandato secondo le formalità previste.

### **CAPO III – PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE**

#### **Art. 23 – Compiti e requisiti del Presidente**

1. Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo. Qualora la Sezione abbia un numero di Soci inferiore a cinquecento, l'Assemblea dei Soci può eleggere il Presidente sezionele.
2. Il Presidente della Sezione è il legale rappresentante della stessa; ha poteri di rappresentanza che può delegare con il consenso del consiglio direttivo; ha la firma sociale; assolve, tra le altre, le seguenti funzioni specifiche:
  - sottoscrive la convocazione dell'Assemblea dei Soci;
  - convoca e presiede le riunioni del Consiglio direttivo
  - presenta all'Assemblea dei Soci la relazione annuale, accompagnata dal bilancio consuntivo nonché il preventivo finanziario per l'anno successivo;
  - pone in atto le deliberazioni del Consiglio direttivo;
  - firma con il Tesoriere i mandati di pagamento;
  - coordina l'attività dei consiglieri, Gruppi, Commissioni, Scuole, ai fini dell'unitarietà gestionale della Sezione;
  - in caso di urgenza, può adottare i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo; tali provvedimenti devono ottenere la ratifica del Consiglio Direttivo nella sua prima riunione successiva.
3. Il candidato alla carica di Presidente della Sezione al momento dell'elezione deve avere anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a due anni sociali completi.
4. Il Presidente dura in carica un anno, e può essere rinominato per un massimo di ulteriori cinque anni consecutivi e, successivamente, lo può essere ancora dopo un anno di interruzione.

#### **Art. 24 – Vice-Presidente**

1. Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce, con gli stessi poteri, in caso di sua assenza o impedimento.

### **CAPO IV – TESORIERE E SEGRETARIO**

#### **Art. 25 – Compiti del Tesoriere**

1. Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi della Sezione; ne tiene la contabilità, conservandone ordinatamente la documentazione.
2. Cura la tenuta dei diversi libri d'amministrazione, la tempestiva riscossione dei canoni e di ogni altra entrata, nonché il pagamento dei mandati; tiene aggiornato l'inventario dei beni mobili ed immobili della Sezione; concorre alla preparazione dei progetti dei bilanci consuntivi e preventivi; risponde in proprio dei pagamenti e degli incassi effettuati senza le prescritte formalità; firma i mandati di pagamento e le

riversali d'incasso unitamente al Presidente ed al responsabile dell'attività cui il pagamento o la riscossione si riferisce.

#### **Art. 26 – Compiti del Segretario**

1. Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle delibere di quest'organo e sovrintende ai servizi amministrativi della Sezione compresi quelli relativi al personale dipendente, al tesseramento, all'archivio, alla corrispondenza. Cura i collegamenti amministrativi con la Sede Centrale, con il CAI Alto Adige, con il Collegio dei Revisori dei conti e l'Organo di Controllo, con i Gruppi, le Scuole e le Commissioni sezionali, nonché con i soci.

### **CAPO V – COMITATO DI PRESIDENZA**

#### **Art. 27 – Composizione e compiti**

1. Il Presidente, il Vice-Presidente, il Tesoriere ed il Segretario costituiscono il Comitato di presidenza. Questo mantiene i rapporti con il CAI Alto Adige, con le altre Sezioni e con le Autorità locali. In caso di urgenza il Comitato può adottare i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio direttivo, salvo sottoporli alla ratifica di quest'organo nella sua prima riunione successiva.

### **CAPO VI – ORGANO DI CONTROLLO, COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

#### **Art. 28 – Composizione, Compiti e durata**

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Sezione e si compone di tre associati effettivi e di due supplenti eletti dall'Assemblea per un triennio. I revisori dei conti sono rieleggibili.
2. I primi due della graduatoria dei non eletti a membro effettivo sono nominati membri supplenti. I membri supplenti possono partecipare alle riunioni ed alle attività del Collegio con voto consultivo, salvo il caso in cui sostituiscano, a tutti gli effetti, membri effettivi temporaneamente impediti.
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge il presidente tra i propri componenti effettivi, che ha il compito di convocare e presiedere le sedute del collegio che deve riunirsi almeno una volta ogni tre mesi: i componenti del Collegio possono intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo sezionale, e assistono alle sedute dell'Assemblea dei Soci.
4. La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con quella di Consigliere. I revisori dei conto sono rieleggibili
5. È compito dei Revisori dei conti:
  - l'esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del bilancio previsionale della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all'assemblea degli Associati;
  - il controllo collegiale od individuale degli atti contabili della Sezione o della sottosezione;
  - la convocazione dell'assemblea degli Associati nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili o amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo.
6. Nei casi previsti dalla legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un Organo di controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.
7. L'Organo di controllo, cui sono attribuite le funzioni del Collegio dei Revisori dei conti, sovrintende al controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Sezione. Vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo corretto funzionamento.
8. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo del Codice Civile. In caso di Organo di controllo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei suoi membri effettivi e supplenti. Se nominato in forma collegiale, l'Organo di controllo è denominato "Collegio dei Revisori dei Conti" ed è costituito da tre componenti effettivi e due supplenti soci o non soci, eletti dall'Assemblea. I componenti del Collegio assumo le funzioni dell'Organo di controllo ai sensi dell'art. 30 del Codice del Terzo settore durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
9. L'organo di controllo se nominato informa collegiale elegge tra i componenti effettivi il proprio Presidente, che ha il compito di convocare e presiedere le sedute del Collegio scegliendolo fra quelli, tra i

propri componenti effettivi, che siano in possesso dei requisiti professionali ex art. 2397 del Codice Civile.

10. Il Collegio si riunisce almeno una volta ogni tre mesi: alle sue riunioni si applicano le norme procedurali stabilite per il Consiglio direttivo, compresa la tenuta di apposito libro dei verbali delle riunioni e degli accertamenti svolti.
11. E' compito dei componenti dell'Organo di controllo:
  - monitorare l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare attenzione per lo svolgimento dell'attività principale e delle altre attività, nonché all'assenza dello scopo di lucro e della destinazione del patrimonio;
  - vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
  - procedere, almeno trimestralmente, alle verifiche di cassa e, in qualsiasi momento, anche individualmente, a loro discrezione, ad atti di ispezione e di controllo contabile;
  - esaminare il conto economico e il bilancio consuntivo della Sezione e del conto economico di previsione, predisponendo apposita relazione da presentare all'Assemblea dei Soci;
  - vigilare sul rispetto dello Statuto e dell'eventuale Regolamento
  - convocare l'Assemblea dei Soci nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili o amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo;
  - i componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
  - I membri effettivo dell'Organo di controllo hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio direttivo, senza diritto di voto, e possono far inserire a verbale le proprie osservazioni ed assistere all'Assemblea dei Soci
  - Hanno diritto di chiedere al Consiglio direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
12. Qualora si renda vacante il posto di un componente dell'Organo di controllo, gli subentra il supplente che abbia riportato il maggior numero di voti nell'Assemblea generale dei Soci purché in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2397 del Codice civile ove necessario.
13. Nei casi previsti dalla legge o qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una Società di revisione iscritti nell'apposito registro. La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di controllo: in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti tra i Revisori legali iscritti nell'apposito registro.

## **TITOLO V**

### **PATRIMONIO – ESERCIZI SOCIALI – BILANCIO**

#### **Art. 29 – Patrimonio**

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito dai beni mobili e immobili, dal fondo patrimoniale di garanzia, dalle eventuali riserve, dagli utili ed avanzi di gestione e da qualsiasi altro bene o somma che pervenga a qualunque titolo o venga erogata da enti o privati all'Associazione per il raggiungimento degli scopi statutari.
2. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
  - a) quote associative;
  - b) contributi pubblici e privati;
  - c) donazioni e lasciti testamentari;
  - d) rendite patrimoniali;
  - e) attività di raccolta fondi;
  - f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
  - g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
  - h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

3. I fondi liquidi, che non siano necessari per le esigenze di cassa, devono essere depositati in uno o più conti correnti bancari e/o postali, intestati alla Sezione, oppure investiti in titoli pubblici.
4. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria e degli scopi sociali di cui all'art. 2 del presente Statuto ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
5. I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.
6. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### **Art. 30 – Esercizio Sociale – Bilanci**

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che, unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti o dell'Organo di controllo ove previsto, devono essere presentati all'Assemblea dei Soci per l'approvazione. Il bilancio reso pubblico mediante affissione all'albo sezionale per almeno dieci giorni antecedenti l'Assemblea dei Soci, deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica della Sezione. Dal bilancio devono espressamente risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.
3. In caso di scioglimento di una sottosezione, le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, restano immediatamente acquisite al patrimonio della Sezione. I Soci della sottosezione mantengono la loro iscrizione alla Sezione.
4. In caso di scioglimento della Sezione, il patrimonio residuo è devoluto, su designazione dell'assemblea e previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore, al Raggruppamento Regionale o Provinciale di appartenenza purché costituito in ETS. Ove il Raggruppamento non sia costituito in ETS, il patrimonio sarà devoluto a una o più sezioni, purché costituite in ETS, appartenenti allo stesso Raggruppamento Regionale o Provinciale o ad altro Raggruppamento.

### **TITOLO VI**

#### **COMMISSIONI PERMANENTI - GRUPPI - SCUOLE**

#### **Art. 31 – Commissioni permanenti – Gruppi – Scuole**

1. Il Consiglio Direttivo può costituire nell'ambito della Sezione, Commissioni permanenti, Gruppi, Scuole permanenti, formati da Consiglieri e/o Soci aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa, determinandone il numero di componenti, le funzioni, i poteri, specialmente definiti in un regolamento approvato dallo stesso Consiglio Direttivo.
2. Per quanto riguarda la costituzione, lo scioglimento, l'approvazione dei relativi regolamenti, la ratifica della nomina dei responsabili, dei componenti degli organi direttivi e degli appartenenti ai corpi istruttori, nonché l'autonomia tecnico- organizzativa e amministrativa, che deve essere in linea con le direttive sezionali e degli eventuali Organo tecnico centrale operativo (O.T.C.O.) / Organo tecnico territoriale operativo (O.T.T.O.) di riferimento, vale quanto previsto nei precedenti articoli 13, 20.2, 21.2 e 21.3
3. È vietata la costituzione di gruppi di non soci.
4. Per lo scioglimento deve essere acquisito il parere, obbligatorio, ma non vincolante, dell'organo direttivo interessato.
5. I Gruppi, le Scuole e le Commissioni permanenti non hanno rappresentanza esterna né patrimonio autonomo, ma gestiscono direttamente le risorse finalizzate dalla Sezione alla loro attività. Il loro bilancio è parte del bilancio annuale della Sezione.
6. I Gruppi, le Scuole e le Commissioni permanenti presentano annualmente al Consiglio direttivo della Sezione il programma dell'attività e il relativo preventivo finanziario e, al termine dell'esercizio, una relazione dell'attività svolta e il relativo bilancio consuntivo.
7. Il responsabile di Gruppo, Scuola, Commissione permanente deve essere invitato a presenziare, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio direttivo sezionale nelle quali vengano trattati argomenti

riguardanti la specifica attività. Il responsabile può delegare alla bisogna un membro del Consiglio direttivo sezionale oppure un membro dell'organo direttivo del Gruppo, Scuola o Commissione

#### **Art. 32 - Gruppo SCI-CAI Bolzano**

1. Allo scopo del riconoscimento ai fini sportivi da parte del CONI, il gruppo "SCI-CAI BOLZANO" si conforma alle norme e alle direttive del CONI nonché agli statuti e ai regolamenti della FISI, mentre per quanto riguarda l'organizzazione o la partecipazione a competizioni sciistiche si attiene alle norme del Regolamento Tecnico Federale della F.I.S.I.

### **TITOLO VII SOTTOSEZIONI**

#### **Art. 33 – Sottosezioni**

1. Il Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI, costituire una o più Sottosezioni. La deliberazione di costituzione deve essere sottoposta all'approvazione del CDP (Comitato Direttivo Provinciale) competente.
2. Le Sottosezioni non sono dotate di soggettività distinta da quella della Sezione di appartenenza, non dispongono di autonomia patrimoniale, ma solo gestionale e non intrattengono rapporti diretti con l'Organizzazione Centrale.
3. Esse hanno un proprio regolamento, che non deve essere in contrasto con il regolamento dell'associazione, e che diviene esecutivo con la ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

### **TITOLO VIII CONTROVERSIE**

#### **Art. 34 – Tentativo di conciliazione**

1. La giustizia interna al Club Alpino Italiano è amministrata su due gradi di giudizio: il primo a livello Provinciale, il secondo a livello Centrale. Il Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri è l'organo giudicante di primo grado, il Collegio Nazionale dei Probiviri è l'organo giudicante di secondo grado.
2. Le controversie che dovessero insorgere tra i Soci o fra i Soci ed organi territoriali, relative alla vita sociale, non potranno essere deferite all'autorità giudiziaria, né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, senza che prima vengano aditi gli organi competenti a giudicare, secondo le norme procedurali stabilite dal Regolamento generale, disciplinare e dal Regolamento per la risoluzione delle controversie e per l'impugnazione di atti e provvedimento e non si sia esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia relativa

### **TITOLO IX DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **Art.35 – Disposizioni finali**

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento generale del Club Alpino Italiano e della normativa vigente di cui al Decreto legislativo 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e s.m.i. nonché, per quanto non previsto dal Codice del Terzo Settore ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione.
2. Ogni modifica del presente Statuto dovrà essere deliberata a maggioranza dall'Assemblea dei Soci della Sezione.